

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 25024/2026
Roma, lì, 03/07/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

GIUSEPPE DE MARZO - Presidente -
MICAELA SERENA CURAMI
VINCENZO GALATI
CARMINE RUSSO
ALDO NATALINI - Relatore -

Sent. n. sez. 2914/2026
CC - 26/06/2026
R.G.N. 14287/2026
Motivazione Semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

nei confronti di:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 10/02/2026 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di
L'AQUILA

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Francesca Ceroni, che ha
chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento con rinvio dell'impugnata
ordinanza.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila in
data 10 febbraio 2026, depositata il 19 febbraio, ha accolto il reclamo proposto
dal detenuto [REDACTED] [REDACTED] avverso il decreto con il quale il Magistrato di

Firmato Da: GIUSEPPE DE MARZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 712bd1bbe351e0d5 - Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 69cc52c51a47595f
Firmato Da: ALDO NATALINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5bab09a4f59f1e3d



sorveglianza di L'Aquila aveva rigettato l'istanza di permesso di necessità per far visita alla madre [REDACTED] in quanto non era emerso imminente pericolo di vita essendo affetta da patologia cronica in condizioni stazionarie;

CHE il Tribunale ha rilevato che la dedotta limitazione alle relazioni affettive tra genitore e figlio conseguente alle malattie croniche del primo non è una problematica superabile attraverso la concessione di permessi ex art. 30 ord. pen., a carattere periodico, come invece ritenuta dal condannato nel proprio reclamo; tuttavia, ha ritenuto concedibile il permesso previsto dall'art. 30, comma 2, ord. pen. in via eccezionale e per eventi familiari di particolare gravità (attenendo l'eccezionalità alla concessione e non all'evento) reputando nella specie le condizioni della madre del condannato (come cristallizzate nelle due relazioni del medico legale dell'ASP di [REDACTED] dell'8 ottobre 2025 e del 9 gennaio 2026) tali da rendere sconsigliabile ogni spostamento verso il penitenziario anche se effettuato con mezzo medicale, come tali rientranti nella definizione di cui all'art. 30, comma 2, cit.; conseguentemente ha concesso il richiesto permesso richiesto impartendo prescrizioni rigorose, sulla scorta degli elementi indicati nella nota della D.D.A.;

CHE avverso l'ordinanza in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di L'Aquila per violazione dell'art. 71-ter ord. pen., in relazione all'art. 30 ord. pen. in cui ha dedotto l'insussistenza del carattere dell'eccezionalità dell'evento familiare e vizio di motivazione, carente e contraddittoria, per avere il Tribunale ribaltato la valutazione di diniego del Magistrato di sorveglianza erroneamente ravvisando i requisiti di eccezionalità nella gravità dell'evento giustificativo e nella correlazione di tale evento con la vita familiare del detenuto;

CHE in particolare il ricorrente denuncia: la contraddizione della motivazione dell'ordinanza impugnata che, "pur condividendo il principio espresso dal Magistrato di sorveglianza che, aderendo alla giurisprudenza dominante della Cassazione, ha affermato che la condizione di malato cronico in quanto tale non possa integrare quell'evento familiare di particolare gravità che, in via del tutto eccezionale, consente al detenuto di uscire dal penitenziario ove è allocato per far visita a un congiunto" (pag. 2 dell'ordinanza impugnata) ha poi concesso il richiesto permesso; la carenza dei presupposti per la concessione del permesso di necessità ex art. 30 ord. pen., non versando la madre dell'istante in concreto ed imminente pericolo di vita, risultando affetta da patologie croniche e non risultando un aggravamento delle stesse; avuto riguardo alle condivise deduzioni



del Magistrato di sorveglianza e della D.D.A., il concreto il rischio di riattivazione da parte del ricorrente dei rapporti con l'associazione di tipo mafioso come pure il rischio di comunicazione, anche simboliche, con il pericoloso ambiente criminale di riferimento, non potendo la scorta impedire ogni possibile contatto visivo;

CHE il sostituto Procuratore generale, Francesca Ceroni, con requisitoria scritta del 13 maggio 2026, ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

CHE il ricorso del P.G. va rigettato alla stregua dell'orientamento interpretativo più attento alla *ratio* umanitaria dell'istituto *de quo* e al principio costituzionale del rispetto del senso di umanità della pena – da ultimo ribadito da questa Sezione – secondo il quale «Ai fini della concessione del permesso di necessità, ex art. 30, comma secondo, ord. pen., l'«*evento familiare di particolare gravità*» può consistere anche nella progressiva strutturazione nel tempo di una condizione patologica cronica del congiunto del detenuto, purché, per l'incidenza sulle relazioni affettive del ristretto e per l'impossibilità di tenere i contatti nelle forme ordinarie, tale fatto assuma eccezionale rilievo nella sua vicenda umana» (Sez. 1, n. 10528 del 05/02/2026, C., Rv. 289633-01: in motivazione, la Corte ha indicato, quali criteri valutativi dell'eccezionalità dell'evento, ai fini della reiterabilità del permesso per il medesimo accadimento familiare, l'intensità del legame affettivo, la possibilità di tenere contatti con il familiare con modalità alternative e il tempo intercorso dall'ultimo contatto; conf., in precedenza, Sez. 1, n. 28318 del 17/06/2025, non mass.; Sez. 1, n. 40923 del 15/09/2023, non mass.; Sez. 1, n. 30555 del 18/05/2023, Zagaria, non mass.; Sez. 1, n. 39608 del 19/07/2019, De Lucia, non mass.; Sez. 1, n. 56195 del 16/11/2018, Arena, Rv. 27465501; Sez. 1, n. 36329 del 27/11/2015, dep. 2016, Lovreglio, non mass.);

CHE difatti la nozione di «*evento familiare di particolare gravità*» di cui all'art. 30, comma 2, ord. pen. non è ontologicamente incompatibile con una condizione grave, progressiva o stabilizzata (come riveniente nel caso di specie), purché essa, all'esito di un periodo temporalmente apprezzabile, assuma una rilevanza tale da imporsi come fatto decisivo nella vita familiare del detenuto, anche in assenza di un aggravamento clinico, quando risulti dimostrata l'impossibilità, protratta nel tempo, di mantenere i rapporti affettivi attraverso contatti personali ordinari; ne consegue che il rigore dell'esclusione automatica delle condizioni croniche deve essere temperato, senza snaturare il carattere eccezionale dell'istituto, in funzione del principio di umanità della pena, dovendo l'eccezionalità essere riferita non alla novità del fatto patologico, ma alla



necessità, non ordinaria e non surrogabile, del contatto personale rispetto alle modalità ordinarie di mantenimento dei rapporti familiari;

CHE in questa cornice il Tribunale di sorveglianza – aderendo al condiviso indirizzo che valorizza una lettura della nozione di evento familiare di particolare gravità maggiormente coerente con la funzione dell'art. 30, comma 2, ord. pen. e con i parametri costituzionali e convenzionali che governano l'esecuzione della pena – ha retutamente interpretato il requisito dell'eccezionalità come limite alla frequenza della concessione e non come preclusione assoluta alla sua reiterazione, compiendo una valutazione concreta e individualizzata, ancorata alla specificità della vicenda di specie, sulla base della scrupolosa analisi delle emergenze processuali; valutazione che resiste senz'altro alle censure del P.G. ricorrente, articolate sulla base dell'opposto pregresso indirizzo - di carattere maggiormente restrittivo e non condiviso dal Collegio – che muove da una lettura troppo rigorosa del dato letterale (connotando la nozione di "evento" come fatto storico puntuale, specifico e delimitato, necessariamente connotato da occasionalità e non ripetibilità: cfr. ad es. Sez. 1, n. 57813 del 4/10/2017, Rv. 272400-01);

CHE infine del tutto eccentrico rispetto al *thema decidendum* è la deduzione del P.G. ricorrente che lamenta – in caso di concessione del permesso – il rischio di comunicazioni, anche simboliche, da parte del detenuto con l'ambiente criminale di riferimento, trattandosi di profilo neppure attinente al tema della pericolosità del condannato che, a sua volta, non costituisce neppure elemento ostativo alla concessione di permesso, potendo essere adeguatamente gestita attraverso l'adozione di specifiche cautele esecutive, nella specie puntualmente impartite dal Tribunale di sorveglianza (cfr. pag. 3 dell'ordinanza impugnata);

CHE, in conclusione, il ricorso del P.G. va rigettato, senza condanna alle spese del ricorrente in quanto parte pubblica;

P.Q.M

Rigetta il ricorso del P.G.

Così è deciso, 26/06/2026

Il Consigliere estensore
ALDO NATALINI

Il Presidente
GIUSEPPE DE MARZO

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE



GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.
196/03 E SS.MM.

